



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 93 del Reg.	OGGETTO:SPENDING REVIEW: PROGRAMMA 2017/2019 CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 78 DEL 31.05.2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122 DE 30 LUGLIO 2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010).
Data 14.11.2016	

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 15.45,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei signori:

TORRETTA MARIA TERESA	SINDACO	Presente
MANGIAROTTI GIANCARLA	ASSESSORE	Presente
NASO ILARIA	ASSESSORE	Assente
PICCIO GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
URSINO GIANFRANCO	ASSESSORE	Assente

Partecipa il Segretario comunale signor : **NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

La Sindaca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 466 del 14.11.2016

Oggetto: SPENDING REVIEW: PROGRAMMA 2017/2019 CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 78 DEL 31.05.2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122 DE 30 LUGLIO 2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010).

Presentata dal Servizio:ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 78 del 31/05/2010 “Manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla G.U. n. 125 del 31/05/2010, e convertito nella legge n. 122/2010, che prevede una serie di

tagli sulla spesa per gli enti locali;

Richiamati, in particolare i seguenti commi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 che prevedevano a decorrere dall'anno 2011 i seguenti tagli:

Commi dell'art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 7	Studi e consulenze	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009	

--	--	--	--

Preso altresì atto che:

- l'art. 6 comma 10 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- l'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'Amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- l'art. 6 comma 14 prevede che i limiti alle spese per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

Atteso che:

- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di analoghe disposizioni in quanto tali norme non si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica ma pongono un precetto specifico e puntuale in ordine all'entità dei tagli e alle singole tipologie di spesa che "si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (...) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi" (sent. n. 390/2004; n. 417/2005) e pertanto contrastano con l'articolo 119 della Costituzione;
- sin dal 2005 il legislatore, conformemente al principio affermato dalla Corte costituzionale con le citate sentenze, ha sempre escluso gli enti territoriali dall'obbligo di ridurre in maniera puntuale e specifica determinate voci di spesa, fissando piuttosto obiettivi di carattere generale come il patto di stabilità o la riduzione delle spese di personale;
- con il decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) il legislatore ha compiuto una scelta in controtendenza rispetto al passato, decidendo di assoggettare gli enti locali (ma non le regioni) a disposizioni che prevedono limitazioni a specifiche voci di spesa e non semplici principi di coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che per la prima volta, la ricognizione della spesa venne effettuata con delibera G.C. n. 41 del 22.04.2011 sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge, come di seguito riportato:

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenza e studi (ART. 6 C. 7)	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con Del. N. 6/CONTR/05</p> <p>secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative; - gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione. Tali incarichi anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sottotipologia degli incarichi di studio; - gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione.</p> <p>Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; - rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione; - appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.

<p>Spese di rappresentanza</p>	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza.</p> <p>Pertanto, la Giunta Comunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> propone di uniformarsi ai principi dettati dalla Corte dei Conti Toscana con deliberazione n. 428/2009 secondo cui è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - approvare un apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza intendendosi per tali quelle spese che devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni; - istituire dei capitoli ad hoc dedicati alle spese di rappresentanza - individuare il responsabile per la gestione degli impegni delle spese di rappresentanza. di effettuare l'attività ricognitoria sulla base del regolamento che sarà adottato dall'ente.
<p>Relazioni pubbliche</p>	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire;</p> <ol style="list-style-type: none"> l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. <p><u>Par. 1076/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia</u></p> <p>non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.</p> <p><u>Par. 116/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia :</u></p> <p>al fine di verificare se una spesa rientra nell'ambito della limitazione prevista dall'art. 6, co. 8 del d.l. n. 78 del 2010, ogni ente deve esaminare ogni spesa e verificare se rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competenze dell'ente locale e se, in sostanza, costituisce una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa di uno specifico settore che, anche in base al principio di sussidiarietà richiamato dall'art. 118 della Costituzione rientri fra le funzioni attribuite ai Comuni. In caso positivo la stessa non è sottoposta alla limitazione prevista dall'art. 6, co. 8, ma a quelle che nell'ambito della sua autonomia ogni ente è tenuto a darsi, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili. Ovviamente il giudizio deve essere formulato in base alle attività consolidate, vale a dire che l'ente ha svolto nel tempo, perlomeno a partire dal 2009, anno di riferimento della spesa, anche al fine di evitare operazioni elusive della limitazione di spesa prevista dal co. 8 dell'art. 6 del d.l. n. 78.</p> <p><u>Par. 265/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Veneto:</u> Sulla base di quanto sopra riportato, ritiene questa Sezione regionale di controllo che le finalità dell'incontro indicate dal Comune di Portogruaro (iniziative di confronto sociale e culturale in occasione del decennale del gemellaggio con il Comune spagnolo di Ejea de los Caballeros) e le relative risorse da preventivare possono essere ricomprese nell'alveo delle voci di spesa cui si riferisce l'art.6, comma 8 del d.l. 78/2010 e, in particolare, di quelle di rappresentanza e/o di relazioni pubbliche tenuto conto che il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso (vds. in proposito anche la Del. 4/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie).</p>
<p>Pubblicità</p>	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorsi pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>

<p>Convegni e mostre (ART. 6 C. 8)</p>	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.</p> <p><u>Circolare 40 del 23/12/2010 emanata dal MEF</u> : Per dare applicazione a queste limitazioni, può essere utile fare anche riferimento a quanto stabilisce la Circolare 40 del 23/12/2010 emanata dal MEF; questa circolare è rivolta ai Ministeri ed alle PA di riferimento nazionale. In questa circolare, a proposito delle limitazioni di spesa contenute nel DL 78/2010, a pagina 10, si afferma che i limiti per le mostre e per i convegni non si applicano quando queste rientrano nelle attività istituzionali e quando queste iniziative sono previste da leggi nazionali. A pagina 14 della citata Circolare, si afferma anche, in sostanza, che queste limitazioni non si applicano a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata. Inoltre si afferma che, da questi limiti sono da escludersi le spese sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE o da altri soggetti pubblici e privati</p>
<p>Sponsorizzazioni (ART. 6 C. 9)</p>	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>In tale definizione sono stati ricompresi anche i contributi ad associazioni finalizzati alla realizzazione di specifiche manifestazioni.</p> <p><u>Par. 1075/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia</u>: i contributi alle associazioni non sono sponsorizzazioni.</p> <p><u>Par. 1075/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia</u>: Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.</p> <p><u>Par. 163/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia</u>: Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.</p> <p><u>Par. 122/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia</u></p> <p>se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locale che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, co. 9 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale;</p> <p><u>Par. 160/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia</u>:</p> <p>Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.</p>

Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Non sono state considerate le spese viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.</p> <p>Sono state escluse dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali ad esempio la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento; - le azioni formative con i fondi strutturali dell'UE. <p><u>Par. 116/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia</u></p> <p>la disposizione contenuta nel co. 13 dell'art. 6 del d.l. n. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge.</p>
Spese autovetture	<p>L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, carburante, tassa di circolazione, assicurazione ecc. (noleggio e buoni taxi non sono spese presenti in bilancio) delle autovetture in dotazione all'ente, escluse le auto destinate alla Polizia Locale e alla protezione Civile.</p> <p><u>Par. 1076/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia:</u> In tale alveo, osserva il Collegio, appaiono rientrare le spese collegate al "parco-autovetture", siano esse di natura obbligatoria o facoltativa, preventivabili o meno. Facendo seguito alle esemplificazioni indicate nel quesito, si pensi alla tassa di circolazione, al premio di assicurazione, alla manutenzione, etc.</p> <p><u>Par. 122/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia:</u> la Sezione rileva che rientrano nella limitazione prevista dal co. 14, dell'art. 6 le spese effettuate dal Comune in relazione a tutte le autovetture che sono di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale, indipendentemente dalla circostanza che siano utilizzate direttamente da dipendenti dell'ente locale o da terzi, in virtù di specifici accordi</p>

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello schema sopra riportato, venne, sempre per la prima volta, approvato il piano delle spese risultante dallo schema seguente:

Commi dell'articolo 6	Totale anno	Taglio	Limite massimo
Tipo di spesa	2009		Anno 2011
Comma 7 Studi e consulenze	€. 4.651,20	80%	€. 930,24
Comma 8 Spese di rappresentanza	€. 2.554,25	80%	€. 510,85
Pubblicità	€. 470,00	80%	€. 94,00
Mostre, convegni e relazioni pubbliche	€. 241,20	80%	€. 48,24
Comma 9 Sponsorizzazioni	€. 2.422,00	100%	€. 0
Comma 12	€. 493,77	50%	€. 246,88

Spese missioni			
Comma 13 Formazione	€ 3.820,81	50%	€ 1.910,40
Comma 14 Spese autovetture	€ 1.293,97	20%	€ 1.035,18

Dato atto altresì, in merito all'applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge, n. 122/2010, che dispone la riduzione del 10% dei compensi erogati alla data del 30 aprile 2010 ai componenti degli organi di direzione, indirizzo e controllo, agli organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, che si è puntualmente applicata la disposizione in oggetto, iscrivendo nei successivi bilanci di previsione stanziamenti di spesa ridotti del 10% per la corresponsione dei compensi, indennità, emolumenti a favore dell'organo di revisione (Corte dei conti – Sezione regionale di controllo della Toscana, parere n. 204/2010/PAR Corte dei conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia, parere n. 13/2011/PAR);

Considerato infine, per quanto riguarda la disapplicazione prevista dal comma 12 dell'articolo 6 del d.L. in esame, nei confronti del personale contrattualizzato, dell'articolo 15 della legge n. 862/1973, dell'articolo 8 della legge n. 417/1978 e delle disposizioni contrattuali che disciplinano la possibilità, per i dipendenti comunali, di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente erogazione dell'indennità chilometrica e stipula della copertura assicurativa, che sono state fornite ed applicate le seguenti direttive:

- ammissibilità dell'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente comunale per particolari esigenze di servizio, solo qualora risulti:

- 1) indispensabile per garantire l'erogazione di servizi destinati alla collettività;
- 2) economicamente più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici, in forza di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 417/1998, con possibilità di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio e riconoscendo l'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina solo laddove la destinazione non sia raggiungibile con mezzi pubblici, riconoscendo in tal caso – solo il rimborso del costo dell'eventuale biglietto del mezzo pubblico;

Visto il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del T.U., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) di prendere atto della ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. 78 del 31/05/2010 ("manovra correttiva 2010"), e convertito nella legge n. 122/2010 pubblicata sul supplemento ordinario n. 174/L della G.U. n. 176 del 30/07/2010, come effettuata, sulla base delle indicazioni sopra riportate, con Delibera di Giunta n. 41 del 22.04.2011;

2) di dare atto che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2011 e seguenti ed i relativi impegni di spesa sono stati in genere contenuti nei limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010;

3) che anche per il triennio 2016/2018 si cercherà di rispettare i limiti di seguito riportati:

Commi dell'articolo 6 Tipo di spesa	Totale Anno 2009	Taglio	Limite massimo Anno 2016	Limite massimo Anno 2017	Limite massimo Anno 2018
Comma 7 Studi e consulenze	€ 4.651,20	80%	€ 930,24	€ 930,24	€ 930,24

Comma 8 Spese di rappresentanza	€. 2.554,25	80%	€. 510,85	€. 510,85	€. 510,85
Pubblicità	€. 470,00	80%	€. 94,00	€. 94,00	€. 94,00
Mostre, convegni e relazioni pubbliche	€. 241,20	80%	€. 48,24	€. 48,24	€. 48,24
Comma 9 Sponsorizzazioni	€. 2.422,00	100%	€. 0	€. 0	€. 0
Comma 12 Spese missioni	€. 493,77	50%	€. 246,88	€. 246,88	€. 246,88
Comma 13 Formazione	€. 3.820,81	50%	€. 1.910,40	€. 1.910,40	€. 1.910,40
Comma 14 Spese autovetture	€. 1.293,97	20%	€. 1.035,18	€. 1.035,18	€. 1.035,18

3) di mantenere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), la riduzione del 10% dei compensi erogati alla data del 30 aprile 2010 ai componenti degli organi di direzione, indirizzo e controllo, agli organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

4) di prevedere pertanto la puntuale applicazione della disposizione in oggetto, iscrivendo nel bilancio di previsione del nuovo esercizio stanziamenti di spesa ridotti del 10% per la corresponsione dei compensi, indennità, emolumenti anche a favore dell'organo di revisione;

5) di fornire le seguenti direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) relativamente alla possibilità per i dipendenti comunali di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione:

- di ritenere ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente comunale per particolari esigenze di servizio e qualora risulti:

a) indispensabile per garantire l'erogazione di servizi destinati alla collettività;

b) economicamente più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici, in forza di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 417/1998, con possibilità di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio e riconoscendo il solo rimborso dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina, qualora il luogo della missione, per orari o per inesistenza di mezzi pubblici, sia raggiungibile solo con il mezzo privato;

6) di stabilire che delle direttive sopra impartite si tenga conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019;

7) di trasmettere il presente atto agli uffici interessati e al Revisore dei conti;

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

Servizio:ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD
OGGETTO:

**SPENDING REVIEW: PROGRAMMA 2017/2019 CONTENIMENTO SPESE DI
FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 78 DEL 31.05.2010
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122 DE 30 LUGLIO 2010 (MANOVRA CORRETTIVA
2010).**

ad iniziativa dell' assessore

F.to PICCIO GIUSEPPE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto e del suo procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA**

F.to GUGLIELMI DR.SSA SARA

Esaminati gli atti della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DR.SSA SARA GUGLIELMI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 466 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **successivamente**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

G.C. N. 93 DEL 14.11.2016

LA SINDACA

Approvato e sottoscritto: **F.to TORRETTA MARIA
TERESA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **28.11.2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, **28.11.2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, **28.11.2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

Delibera di G.C. n. 93 del 14.11.2016